

DELIBERA n. 99/09/CONS

Ordinanza - Ingiunzione alla società TELCO AG per la violazione dell' art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 4 marzo 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS (di seguito, "*il regolamento*");

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, (di seguito, "*il regolamento in materia di procedure sanzionatorie*");

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 25/08//DIT del 10 ottobre 2008, notificato il 15 ottobre 2008, con il quale è stata contestata alla società Telco Ag, con sede legale in Liechstein, Zollstrasse 23, 9494

Schaan, la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR, per aver pubblicizzato con scritte in sovraimpressione nel corso dei programmi delle emittenti satellitari Eurotic TV ed Eurotic TV2, nei giorni 20-22 agosto 2008, le numerazioni 899545435, 899545436, 899494918, 899494919, 899494938, 899494933, 899494932, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la memoria difensiva prodotta dalla società Telco AG, pervenuta in data 14 novembre 2008, registrata al protocollo dell'Autorità n. 72193/08;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società Telco AG ritiene che la contestazione dell'Autorità sia ingiustificata per i seguenti motivi:

- 1) la società Telco AG garantisce che in caso di chiamate effettuate alle numerazioni ad essa attribuite, sono fornite indicazioni riguardanti i costi, la durata e la tipologia del servizio offerto ai sensi della normativa vigente, ciò è stato rispettato anche per le numerazioni oggetto di contestazione. In ogni caso non è stato arrecato alcun danno economico all'utenza in quanto essa è informata, con messaggio fonico gratuito, all'atto della chiamata alle numerazioni a sovrapprezzo;
- 2) la società Telco AG non è responsabile del contenuto dei programmi televisivi trasmessi dall'emittente in generale, né, in particolare dell'indicazione sullo schermo delle informazioni riguardanti i costi, la durata e la tipologia del servizio offerto, trattandosi di un aspetto sul quale non può esercitare alcuna influenza;

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Telco AG.

Le eccezioni sollevate dalla società non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

Con riferimento all'eccezione sub 1), si osserva che l'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR prescrive l'obbligo di pubblicizzare le tariffe relative a numerazioni per i servizi a sovrapprezzo comprensive di IVA e di quota fissa alla risposta, quanto, invece osservato dalla società Telco AG attiene all'obbligo prescritto dall'art. 5, comma 2, della medesima delibera, che impone che l'espletamento del servizio a sovrapprezzo sia preceduto da un messaggio gratuito informativo relativo al costo, alla durata e alla tipologia del servizio stesso.

Con riferimento all'eccezione sub 2), si osserva che la società Telco AG commissiona alle emittenti satellitari *Eurotic TV* ed *Eurotic TV2* la pubblicità delle proprie numerazioni a sovrapprezzo. In quanto committente è senz'altro responsabile del contenuto del messaggio pubblicitario e pertanto anche delle omissioni ingannevoli dello stesso e differentemente da quanto affermato può esercitare la propria influenza in

merito. L'affermazione della società Telco AG circa la propria irresponsabilità della condotta illecita non è sorretta da alcuna prova.

OSSERVATO che la responsabilità dei fatti in esame deve essere ascritta integralmente ed in via esclusiva alla società Telco AG, fornitrice del servizio oggetto della pubblicità illegittima;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 20, lettera c, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da determinarsi tra un minimo di € 25.823,00 ed un massimo di € 154.937.070,00;

RITENUTO che le violazioni accertate dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR risultano compiute dalla società Telco AG in due distinti giorni solari ed attraverso due distinte emittenti satellitari. Pertanto, in considerazione di tali elementi ed in particolare dell'elemento temporale, si può ravvisare il carattere unitario della violazione sia per le numerazioni a sovrapprezzo indicate ai punti 1, 3, 5, e 7 del verbale di accertamento n. 25/08, per cui l'illecito è stato compiuto tra il 21 e il 22 luglio 2008 nel corso delle trasmissioni dell'emittente satellitare denominata "*Eurotic TV*" sia per quelle di cui ai punti 2, 4 e 6 del medesimo verbale di accertamento, per cui l'illecito è stato compiuto tra il 20 ed 21 luglio 2008 nel corso delle trasmissioni dell'emittente satellitare denominata "*Eurotic TV2*";

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la Telco AG ha violato la disposizione di cui all'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR cagionando pregiudizio per l'utenza del servizio a sovrapprezzo sulle numerazioni 899545435, 899545436, 899494918, 899494919, 899494938, 899494933, 899494932;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la società Telco AG. non ha posto in essere alcun attività volta a rimuovere le conseguenze dei comportamenti illeciti negando persino la propria responsabilità;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Telco AG è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR, anche con riferimento agli impegni assunti con la società Teleunit S.p.A. nei contratti di cessione delle numerazioni 899545435, 899545436, 899494918, 899494919, 899494938, 899494933, 899494932;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per ciascuna delle 2 violazioni summenzionate, nella misura pari al doppio del minimo edittale, previsto dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, equivalente ad euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), per un importo complessivo di Euro 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telco Ag, con sede legale in Liechstein, Zollstrasse 23, 9494 Schaan, il pagamento di 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), per ciascuna delle 2 violazioni contestate, così come in motivazione individuate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per un importo complessivo di Euro 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue/00).

DIFFIDA

la società Telco Ag. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Delibera n. 99/09/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 99/09/CONS*".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice

Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 4 marzo 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola